

Conferenza Episcopale Italiana
77^a ASSEMBLEA GENERALE
Roma, 22 - 25 maggio 2023

La 77^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- CONSIDERATI gli adempimenti previsti dal can. 1336, §§ 2, 2° e 4, 5° del codice di diritto canonico;
- VISTI il can. 455 del codice di diritto canonico e l'art. 16 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana

APPROVA LA SEGUENTE

DELIBERA

§ 1. L'ingiunzione dell'autorità competente prevista dal can. 1336, § 2, 2°, consiste nel pagamento da parte dell'autore del delitto di una somma di denaro, a titolo di ammenda, da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000, con possibilità di raddoppiare l'importo massimo. Il provvedimento ingiuntivo specifica se il pagamento deve avvenire in unica o più soluzioni.

Il Vescovo diocesano decide se destinare il pagamento dell'ingiunzione alla Conferenza Episcopale Italiana oppure alla diocesi o ad altre realtà ecclesiali locali per l'impiego delle somme in finalità caritative o riparatorie o anche per le necessità economiche in vista della formazione iniziale o permanente del clero. Restano impregiudicate le azioni restitutorie e risarcitorie nei confronti dell'autore del delitto.

§ 2. In base alla gravità del delitto, la privazione della remunerazione ecclesiastica prevista dal can. 1336, § 4, 5°, può avere ad oggetto un importo mensile, di durata determinata, considerato il caso, non superiore alla parte che eccede la somma corrispondente alla remunerazione minima che spetta al presbitero in base alla delibera della CEI n. 58, salvo, in ogni caso, il disposto del can. 1350, § 1.